



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Marialuisa Tezza	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 1060/2016 promossa con atto di citazione notificato  
in data 16.06.2016 e posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2019

da

[redacted] già [redacted]  
rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] [redacted]  
[redacted] e [redacted], elettivamente domiciliato nello studio di  
quest'ultimo in [redacted] [redacted] come da procura in  
calce alla citazione in appello in data 08.06.2016

APPELLANTE

contro

Sent. N.  
Cron. N.  
Rep. N.  
R. Gen. N. 1060/2016  
Camp. Civ. N.

OGGETTO:  
Bancari (deposito  
bancario, cassetta di  
sicurezza, apertura di  
credito bancario)



**MORETTI COSTANTINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. e CURNO**

**2000 S.R.L.** rappresentate e difese dall'avv. RIVA ANGELO, elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in CORSO BONOMELLI 107, 25038 ROVATO (BS), come da procura a margine della comparsa di costituzione in data 20.10.2016

**APPELLATI**

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1585/16 in data 12-16.05.2016.

**CONCLUSIONI**

**Dell'appellante**

IN VIA PRELIMINARE-PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione delle attrici Moretti Costantino Costruzioni Edili S.r.l. e Curno 2000 S.r.l. che ha causa, ragione e fondamento in fatti, rapporti ed operazioni anteriori al 12.5.2003.

IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.

IN VIA SUBORDINATA: disporre l'annotazione a credito sui c/c n.ri 2504 e 456, ancora in essere, degli importi che in denegata e non creduta ipotesi dovessero essere riconosciuti alle parti attrici.

IN OGNI CASO: spese di I e II grado di giudizio integralmente rifuse

**Delle appellate**



**In via preliminare**, rigettarsi l'istanza ex art. 283 c.p.c. non sussistendo i presupposti di legge;

**in via pregiudiziale**, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario perché privo dei requisiti previsti dall'art. 342 n.2) c.p.c. e perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c.

**nel merito**, rigettare l'appello proposto [redacted] con la conferma integrale della sentenza di primo grado e con gli anatocistici ex art. 1283 c.c. maturati sul capitale liquidato, dopo la sentenza di primo grado anche, occorrendo, in via incidentale;

in ogni caso con la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

**In via istruttoria**: senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori già dedotti in primo grado ed in particolare:

**ordinare** a controparte l'acquisizione e l'esibizione in giudizio del contratto di apertura del [redacted] intestato a Curno 2000 srl;

ammetersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) **Vero che** il conto corrente n. [redacted] intestato a **M. [redacted] & C. s.p.a.** e il conto corrente n. [redacted] intestato a **C. [redacted]** aperti presso il **[redacted]**, hanno goduto di linee di credito sin dall'anno 1981 il primo e dall'anno 1990 il secondo;

2) **Vero che** in particolare le linee di credito accordate ed indicate al capitolo precedente consistevano in fidi di cassa, fidi s.b.f. e fidi per anticipazioni su



fatture.

Si indica a teste il ~~\_\_\_\_\_~~

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13.05.2013, MORETTI COSTANTINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. e CURNO 2000 S.R.L. convenivano in giudizio ~~\_\_\_\_\_~~ chiedendo di accertare la nullità parziale dei contratti di c/c a ciascuno intestati ed in essere (rispettivamente, n. ~~\_\_\_\_\_~~ aperto il 21.12.1981 e n. ~~\_\_\_\_\_~~ aperto il 02.02.1994, che affermavano essere assistiti da affidamenti) per addebiti illegittimi a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, cms, interessi usurari e uso piazza e, per l'effetto, di rideterminare il saldo finale, nonché di condannare la banca alla restituzione dell'eventuale indebitato oltre al risarcimento del danno.

~~\_\_\_\_\_~~ si costituiva eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione per i versamenti anteriori al 12.05.2003 (dieci anni prima della notifica della citazione) assumendo che tutte le rimesse anteriori a tale data dovevano ritenersi solutorie; nel merito, richiamava i contratti di c/c e di apertura di credito e, quindi, l'esistenza di valida pattuizione del tasso ultralegale degli interessi, degli interessi anatocistici (assumendo essere avvenute le comunicazioni ex art. 7 delibera CICR 09.02.2000 e D.Lgs. 342/99), delle cms (secondo l'art. 2 bis D.Lgs. 185/2008 convertito in L. 2/09); rilevava, inoltre, che essendo i c/c ancora aperti, la



domanda di ripetizione non era legittima. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree o, in subordine, che gli eventuali importi dovuti venissero annotati a credito.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, disposta CTU contabile (anche in ordine all'eccezione di prescrizione), all'udienza del 26.11.2015, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.

Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1585/16 in data 12-16.05.2016 accoglieva la domanda proposta dagli attori, ponendo le spese di lite e di CTU a carico della Banca convenuta.

In sintesi il Tribunale, rigettava l'eccezione di prescrizione affermando che la stessa era generica avendo ad oggetto tutte le rimesse anteriori al 12.05.2003 e che, pertanto, la banca, pur essendone onerata, non aveva indicato i presupposti di fatto dai quali evincerne la natura solutoria o ripristinatoria (con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data, rispettivamente, del pagamento o della chiusura del rapporto). Per l'effetto il Tribunale riteneva di poter esaminare le dedotte nullità a partire dall'inizio dei rapporti, *idest* dal 21.12.1981 per il c/c n. [redacted] della società Moretti Costantino Costruzioni Edili e dal 02.02.1994 per il c/c n. [redacted] della soc. Curno 2000 s.r.l. Nel merito, il Tribunale riteneva fondata la domanda di nullità ex art. 1284, co. 3, c.c.



della clausola "uso piazza", contenuta nell'art. 7 dei contratti di apertura dei rispettivi c/c, in quanto non ancorata a parametri determinabili e controllabili, con la conseguente applicazione del tasso legale dal 1982 al marzo 2010 per il c/c n. [REDACTED] e dal 1992 al 2010 per il c/c n. [REDACTED] riteneva illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) per i contratti stipulati in data anteriore al 22.04.2000 in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c.; escludeva, a far data dal 04.03.2010, la cms dal calcolo del saldo in quanto la stessa non era stata pattuita in precedenza e ciononostante computata negli estratti conto; accertava ulteriori spese non pattuite, seppure conteggiate. Per l'effetto, facendo proprie le risultanze della CTU, accertava un credito a favore della soc. Moretti Costruzione Edili pari ad € 293.243,21 ed a favore della soc. Curno 2000 pari ad € 42.224,12, oltre interessi legali dal gennaio 2013 fino al riaccredito sui c/c *de quibus*. Rigettava, infine, la domanda di risarcimento dei danni per mancato utilizzo di dette somme in quanto non era stata fornita alcuna prova.

Con atto di citazione notificato il 16.06.2016, [REDACTED]  
[REDACTED] ha interposto appello avverso la citata decisione, chiedendone la totale riforma con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ed il rigetto delle domande proposte in primo grado.

MORETTI COSTANTINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. e CURNO 2000 S.R.L. si sono costituite in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il



rigetto.

All'esito della trattazione, su istanza dei procuratori delle parti, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2019 e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito delle difese finali e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.

Nella conclusionale la banca ha dato atto dell'intervenuta fusione [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] con la conseguente costituzione della nuova [REDACTED]

[REDACTED].

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di MORETTI COSTANTINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. e CURNO 2000 S.R.L. relativa alla inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c.

Ritiene questa Corte che la citazione in appello della banca contenga tutti gli elementi essenziali idonei a consentire di individuare e circoscrivere l'ambito del giudizio del gravame indicando le parti del provvedimento impugnato, le questioni ed i punti contestati siccome chiarito dalla giurisprudenza (Cass. Sezioni Unite n. 27199/2017).

[REDACTED] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1585/16 in data 12-16.05.2016 con due motivi di gravame, che possono essere come di seguito sintetizzati.



Con il **primo motivo** l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2935-2946 e 2697 c.c. in materia di onere probatorio in relazione all'eccezione di prescrizione: deduce all'uopo che, in base alla regola generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava sul correntista che assume l'esistenza di aperture di credito l'onere di provarne la ricorrenza ed entità all'atto di ogni versamento dimostrandone, così, la natura ripristinatoria (e non solutoria) con la conseguente decorrenza dalla chiusura del c/c. Nel caso, le società attoree non avrebbero dimostrato l'esistenza di aperture di credito sui c/c n. [REDACTED] (aperto il 21.12.1981) ed il c/c n. [REDACTED] (aperto il 02.02.1994) dal momento dell'apertura sino al 12.05.2003; lo stesso CTU avrebbe rilevato la stipulazione di contratti di apertura di credito solo a far data dal 2010. Per l'effetto, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione ritenendo prescritte le pretese delle correntiste con riferimento al periodo anteriore al 12.05.2003 con la conseguente riduzione del saldo debitorio al 31.12.2012 negli importi indicati dal CTU nella parte dell'elaborato peritale (pagg. 37 e 38) in cui il conteggio è stato circoscritto al periodo dal 13.05.2003 al 31.12.2012. Nella conclusionale l'appellante evidenzia che la mera domanda di nullità, accertamento e rideterminazione del saldo di c/c (in difetto della domanda di ripetizione di indebito) dovrebbe essere rigettata per radicale difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Le appellate hanno eccepito di aver proposto, in via principale, una domanda





di accertamento negativo (di nullità con conseguente ricalcolo del nuovo saldo) in quanto tale non soggetta a prescrizione; e, solo in subordine, domanda di ripetizione di indebito. Pertanto, al fine della domanda principale, non sarebbe stato necessario provare pagamenti di sorta, essendo sufficiente dimostrare l'esistenza di aperture di credito sui due c.c.

Il motivo è infondato.

Va, *in primis*, evidenziato che non solo non è contestato che entrambi i c/c siano affidati ma, in ogni caso, sono stati prodotti gli e/c del c.c. n. [REDACTED] dal 1990 e del c.c. n. [REDACTED] dal 1994. Il CTU ha inoltre rilevato che, dall'analisi di entrambi i c.c. risultano "aperture di credito" *sin dalla data di apertura*" (pag. 22 elaborato peritale). Sono agli atti (doc. 9 e 10 appellate) copia del prospetto analitico della Centrale Rischi della Banca d'Italia da cui si evince che entrambe le società godevano di affidamenti per cassa.

Sussiste, dunque, in capo ad entrambe le odierne appellate l'interesse ad agire al fine di vedere accertate le nullità lamentate e, quindi, ad ottenere la rettifica dei saldi di entrambi i c.c. derivanti dall'espunzione degli addebiti in realtà non dovuti. L'eccezione circa il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. non coglie, pertanto, nel segno. *"Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite ..., il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto*

*stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798)" (Cass. n. 21646 del 5/9/2018).*

Manifestamente infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione. Ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di accertamento della nullità delle clausole dei detti contratti di c.c. non soggiace a prescrizione. Il diritto alla ricostruzione dell'esatto dare/avere non è autonomo rispetto al diritto a far valere dette nullità. L'annotazione nel conto non è, invero, altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; pertanto, allorché il contratto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo, viene meno il diritto stesso e, per l'effetto, la nuova realtà giuridica trova una diversa corrispondente rappresentazione contabile. *"E' evidente quindi che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.*



*Tale conclusione è anche conforme con quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 78 del 2012, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 L. 26.2.2011 n. 10 (di conv. del D.L. 29.12.2010 n. 225) ... il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità – con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto ..." (Cass. n. 3858/2021).*

La condanna “*ad accreditare*” stabilita dal Tribunale altro non è che accertare il corretto saldo del c.c. L'azione proposta dalle società appellata non incorre, pertanto, in alcuna prescrizione.

Non vi è, dunque, alcuna pretesa prescrizione circa la domanda di ricostruzione dell'esatto dare/avere quale conseguenza delle nullità azionate.

Con il **secondo motivo** l'appellante lamenta la violazione e/o errata interpretazione/applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'incongrua motivazione offerta dal Tribunale rispetto al c/c n. █████ intestato a Curno 2000 S.r.l. nella parte in cui ha ritenuto fondate le domande di nullità parziale (clausola “usi piazza”, anatocismo, cms, spese non pattuite) nonostante non fosse stato allegato e prodotto il relativo contratto di c.c. istitutivo del rapporto. Nell'indicare detto contratto, il Tribunale avrebbe fatto un rinvio generico ai “*contratti di apertura dei rispettivi conti correnti*” intestati ad entrambe le società odierne appellate, non avvedendosi che Curno 2000 s.r.l. non aveva prodotto il contratto di apertura del detto conto (a differenza di Moretti



Costantino Costruzioni Edili s.r.l.).

La doglianza è infondata.

Se è pur vero che non risulta agli atti il contratto di apertura nel 1994 del c.c. n. [REDACTED] sono tuttavia stati prodotti gli e/c nonché la documentazione contrattuale specificamente indicata dal CTU (doc. 9-15 all. a comp. risposta banca). Con la produzione degli e/c, la società correntista ha assolto all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di *causa debendi*. Il CTU ha, pertanto, effettuato la ricostruzione *de qua* sulla base di detta documentazione. Ed, invero, le criticità lamentate sono emerse dagli e/c prodotti. Laddove non ha rinvenuto la pattuizione, il ricalcolo è stato effettuato espungendo le voci di costo non pattuite e calcolando gli interessi passivi e gli eventuali attivi applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB.

Peraltro la società Curmo s.r.l. ha chiesto l'accertamento non solo della nullità contrattuale della clausola "usi piazza" ma, altresì, dell'applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e cms in assenza di pattuizione scritta ex art. 1284 c.c.. Era, dunque, precipuo onere della banca allegare e dimostrare le circostanze che potevano eventualmente conferire legittimità alle condizioni praticate. Incombeva, in sostanza, alla banca provare la specifica pattuizione in merito all'applicazione degli addebiti effettuati, oggetto di doglianza.

Concludendo, in considerazione di quanto fin qui esposto, la decisione



impugnata appare immune da vizi con la conseguenza che l'appello proposto  
[redacted] deve essere respinto e la sentenza impugnata deve  
essere integralmente confermata.

Da ciò consegue la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater  
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da  
dispositivo in relazione al valore della causa ed ai parametri di cui al DM n.  
55/2014, siccome integrato con DM 37/2018.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente  
pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da [redacted] ([redacted])  
[redacted] avverso la sentenza del Tribunale  
di Bergamo n. 1585/16 in data 12-16.05.2016, che conferma;
- 2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater  
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012;
- 3) condanna [redacted] [redacted]  
[redacted] alla rifusione in favore di MORETTI COSTANTINO  
COSTRUZIONI EDILI S.R.L. e CURNO 2000 S.R.L. delle spese del presente  
grado di giudizio, che liquida in € [redacted] per la fase di studio, [redacted]  
per la fase introduttiva ed € [redacted] per la fase decisionale, oltre spese non

Sentenza n. 292/2021 pubbl. il 10/03/2021

RG n. 1060/2016

Repert. n. 317/2021 del 10/03/2021

imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 03.03.2021.

**IL CONSIGLIERE EST.**

Marialuisa Tezza

**IL PRESIDENTE**

Donato Pianta

